



TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il g.e., a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2025, considerato che le nullità di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non si estendono ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali, cosicché anche gli immobili gravati da abusi insanabili possono essere posti in vendita in sede esecutiva nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, spettando in tal caso all'aggiudicatario farsi carico della demolizione e del ripristino dell'abuso, purché ciò sia dichiarato nel bando di vendita;

P.Q.M.

dispone procedersi alla vendita dei beni pignorati come da allegata ordinanza.

Si comunichi.

Tempio Pausania, il 12/12/2025

Il Giudice dell'Esecuzione

Alessandro Di Giacomo

